

REGOLAMENTO COMUNALE PER I
SERVIZI CIMITERIALI
COMUNE DI TAIO



APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 35 DEL 19 SETTEMBRE 2003

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N 42 DEL 21 DICEMBRE 2004

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, ACCERTAMENTO DEI DECESSI E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI, FERETRI, RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE, TRASPOSTI FUNEBRI.....	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
<i>Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....</i>	4
<i>Articolo 2 - Servizi gratuiti ed a pagamento.....</i>	4
CAPO II – ACCERTAMENTO DEI DECESSI E PROVVEDIMENTI CONSEQUENTI.....	5
<i>Articolo 3 – Denuncia di morte e delle sue cause.....</i>	5
<i>Articolo 4 – Visita necroscopica.....</i>	5
CAPO III – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI.....	5
<i>Articolo 5 – Periodo di osservazione dei cadaveri.....</i>	5
<i>Articolo 6 – Depositi di osservazione.....</i>	5
<i>Articolo 7 – Obitorio e camera ardente.....</i>	5
<i>Articolo 9 – Riscontri diagnostici, prelievi a scopo di trapianto ed autopsie.....</i>	6
<i>Articolo 10 – Trasporti funebri.....</i>	6
<i>Articolo 11 – Percorsi ed orari dei funerali.....</i>	6
TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.....	6
CAPO I – CIMITERI.....	6
<i>Articolo 12 – Elenco dei cimiteri.....</i>	6
<i>Articolo 13 – Strutture cimiteriali e consuetudini ivi esistenti.....</i>	7
CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	7
<i>Articolo 14 – Inumazione ordinaria.....</i>	7
<i>Articolo 15 – Tumulazione ordinaria.....</i>	7
CAPO III – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	7
<i>Articolo 16 – Esumazione ordinaria.....</i>	7
<i>Articolo 17 – Estumulazione ordinaria.....</i>	8
<i>Articolo 18 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.....</i>	8
CAPO IV – CREMAZIONE.....	8
<i>Articolo 19 – Creazione.....</i>	8
<i>Articolo 20 – Urne cinerarie.....</i>	8
CAPO V – OSSARIO, CINERARIO E FAMEDIO.....	9
<i>Articolo 21 – Ossario.....</i>	9
<i>Articolo 22 – Ossario e cinerario comuni.....</i>	9
<i>Articolo 23 – Famedio.....</i>	9
CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI, SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE.....	9
<i>Articolo 24 - Riti funebri.....</i>	9
<i>Articolo 25 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e relativi obblighi di cura.....</i>	9
<i>Articolo 26 – Lapidi e monumenti di valenza storico - artistica.....</i>	9
<i>Articolo 27 – Custodia e manutenzione dei cimiteri.....</i>	10
TITOLO III – AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA, TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	10
CAPO I – AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA.....	10
<i>Articolo 28 – Diritto alla sepoltura.....</i>	10

CAPO II – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE.....	10
<i>Articolo 29 – Modalità di utilizzo delle aree destinate ad inumazioni in campo comune</i>	10
<i>Articolo 30 – Recupero dei materiali dalle tombe ad inumazione in campo comune</i>	11
CAPO III – CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE.....	11
<i>Articolo 31 – Individuazione delle aree destinate a sepolture private ad inumazione</i>	11
<i>Articolo 32 - Sepolture private.....</i>	11
<i>Articolo 33 - Durata delle concessioni</i>	11
<i>Articolo 34 – Concessioni esistenti</i>	11
<i>Articolo 35 – Concessioni esistenti – Norma transitoria</i>	11
<i>Articolo 36 – Repertorio delle convenzioni in essere.....</i>	12
<i>Articolo 37 - Modalità e criteri di concessione.....</i>	12
<i>Art. 37 BIS</i>	13
<i>Articolo 38 - Uso delle sepolture private</i>	13
<i>Articolo 39 – Canone delle concessioni</i>	14
<i>Articolo 40 – Manutenzione.....</i>	14
<i>Articolo 41 – Subentro nella concessione</i>	14
<i>Articolo 42 – Revoca della concessione</i>	14
<i>Articolo 43 – Decadenza dalla concessione</i>	15
<i>Articolo 44 – Procedura per la dichiarazione di decadenza e per la revoca</i>	15
<i>Articolo 45 – Scadenze della concessione</i>	15
<i>Articolo 46 – Rinnovo della concessione</i>	15
CAPO IV – CONCESSIONE DI OSSARI E CINERARI.....	16
<i>Articolo 47 – Concessione di ossari e cinerari</i>	16
TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	16
CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE.....	16
<i>Articolo 48 – Registri cimiteriali</i>	16
<i>Articolo 49 - Scadenziario delle concessioni.....</i>	16
CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	16
<i>Articolo 50 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	16
<i>Articolo 51 – Cautele</i>	16
<i>Articolo 52 – Rimesse di carri funebri</i>	17
<i>Articolo 53 – Atti e cautele per i gestori dei cimiteri comunali diversi dal Comune</i>	17
<i>Articolo 54 - Sanzioni</i>	17
<i>Articolo 55 – Norme di rinvio</i>	17
<i>Articolo 56 – Norma transitoria</i>	17
ALLEGATO A.....	18
EDILIZIA CIMITERIALE E CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE.....	18
<i>NORME GENERALI.....</i>	18
<i>AREE DESTINATE A SEPOLTURA PRIVATA DATE IN CONCESSIONE</i>	19
ALLEGATO B.....	22
TARIFFE DI CONCESSIONE.....	22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, ACCERTAMENTO DEI DECESSI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONI, OBITORI E CAMERE ARDENTI, FERETRI, RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE, TRASPOSTI FUNEBRI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento (d'ora innanzi il "Regolamento"), in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, al libro terzo titolo I capo II codice civile, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (d'ora innanzi il "Decreto"), nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2 - Servizi gratuiti ed a pagamento

Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico e quelli indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge e dal presente Regolamento come gratuiti.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) l'inumazione in terra in campi comuni;
- b) l'esumazione ordinaria delle salme dai campi comuni;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e) la cremazione, intesa come utilizzo dell'impianto;
- f) la fornitura del feretro per le salme di persone decedute nell'ambito del territorio comunale indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico.

In relazione all'ipotesi sub f), il Comune provvede inoltre a proprie spese al funerale ed all'inumazione nei campi comuni.

Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, anche contestualmente all'adozione delle tariffe, individua, previa ricognizione delle norme legislative, i servizi classificati gratuiti e può altresì individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale ed i mezzi di copertura.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Consiglio Comunale.

Sono quindi a carico dei privati i seguenti servizi:

- a) l'inumazione in tomba di famiglia o nelle tombe comuni;
- b) l'esumazione straordinaria;
- c) l'estumulazione straordinaria;
- d) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni ordinarie;
- e) la collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento;
- f) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento;

- g) la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione, a norma delle disposizioni di tempo in tempo vigenti e di quelle del presente Regolamento;
- h) il trasporto della salma al crematorio e la fornitura dell'eventuale cassa di zinco necessaria per il trasporto.

CAPO II – ACCERTAMENTO DEI DECESSI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Articolo 3 – Denuncia di morte e delle sue cause

Ferme restando le disposizioni relative alla dichiarazione e all'avviso di morte da parte dei familiari o da chi per essi, ai sensi delle vigenti disposizioni sullo stato civile, i medici devono per ogni caso di morte da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, ai sensi delle previsioni di cui al Decreto.

Articolo 4 – Visita necroscopica

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto su territorio comunale, il medico necroscopo effettua gli accertamenti diretti ad accertare la morte e redige l'apposito certificato previsto dalle norme vigenti sull'ordinamento dello stato civile.

La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore dalla morte, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del Decreto e comunque non dopo le trenta ore dalla stessa.

CAPO III – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Articolo 5 – Periodo di osservazione dei cadaveri

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte secondo le modalità previste all'art. 8 del Decreto.

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva, saranno adottate le misure cautelative previste all'art. 9 del Decreto, su indicazione dei responsabili sanitari.

Articolo 6 – Depositi di osservazione

Nel deposito di osservazione situato presso la R.S.A. Casa di Soggiorno Anaunia di Taio oppure presso le strutture all'uopo predisposte, sono collocate per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 7 – Obitorio e camera ardente

L'obitorio e la camera ardente comunale sono istituiti in locali idonei nell'ambito della R.S.A. Casa di Soggiorno Anaunia di Taio oppure presso le strutture all'uopo predisposte, previo accordo con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento ed sono destinati ad assolvere le seguenti funzioni.

Il primo:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico - legali, riconoscimento e trattamento igienico - conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

La seconda:

- a) ricevimento, conservazione ed esposizione di salme di deceduti nel comune per il commiato da parte dei familiari, nei casi non contemplati dagli articoli 12 e 13 del Decreto.

CAPO IV – FERETRI

Articolo 8 – Disposizione della salma nel feretro

Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto, e quindi sepolta, se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e provinciale in materia, nonché a relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

CAPO V – RISCONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE

Articolo 9 – Riscontri diagnostici, prelievi a scopo di trapianto ed autopsie

Per i casi in cui si renda opportuno o necessario il riscontro diagnostico, si fa espresso rinvio alle previsioni di cui agli articoli 37, 38 e 39 del Decreto.

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire in ossequio alle disposizioni di cui ai capi V, VI, VII ed VIII del Decreto.

CAPO VI – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 10 – Trasporti funebri

I trasporti funebri sono effettuati esclusivamente da imprese autorizzate e controllate dall'Autorità Sanitaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al Campo IV del Decreto ed al Regolamento Comunale per i trasporti funebri di tempo in tempo vigente.

Articolo 11 – Percorsi ed orari dei funerali

Di norma, i funerali devono seguire la via più breve dal luogo ove è depositata la salma del defunto (abitazione, obitorio, camera mortuaria, deposito di osservazione) alla chiesa e da questa al cimitero.

Compete al Sindaco stabilire gli orari di svolgimento dei funerali, in relazione alla stagione ed alle esigenze di servizio.

Non si effettuano funerali nei giorni festivi, salvo ipotesi particolari od eccezionali per le quali il Sindaco può concedere apposite deroghe.

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

Articolo 12 – Elenco dei cimiteri

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri di seguito elencati:

- a) Taio;**
- b) Dermulo;**

- c) Segno;
- d) Mollaro;
- e) Torra;
- f) Dardine;
- g) Tuenetto

situati nei rispettivi abitati.

La loro organizzazione interna è evidenziata nelle relative planimetrie che si allegano al presente Regolamento e ne formano parte integrante e sostanziale.

Tali planimetrie potranno essere periodicamente aggiornate con provvedimenti della Giunta Comunale sulla base di eventuali esigenze sopravvenute o per lavori di ampliamento e ammodernamento delle aree cimiteriali.

Articolo 13 – Strutture cimiteriali e consuetudini ivi esistenti

I cimiteri comunali comprendono le seguenti strutture:

- a) aree destinate ai campi di inumazione comune;
- b) aree destinate a tombe private, a inumazione in terra;
- c) un ossario individuale ed un cinerario individuale;
- d) un ossario ed un cinerario comuni;
- e) un famedio riservato alla sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti ;

Tutti i servizi cimiteriali di cui ai Capi successivi del presente Titolo II continueranno ad essere espletati tenendo conto delle antiche consuetudini e peculiarità esistenti delle singole frazioni del Comune.

CAPO II – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 14 – Inumazione ordinaria

L'inumazione consiste nella sepoltura in terra, in fosse separate le une dalle altre, dei feretri contenenti le salme dei defunti, secondo le modalità e le caratteristiche previste dal disposto di cui agli artt. 71, 72 e 73 del Decreto.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica interna, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Articolo 15 – Tumulazione ordinaria

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo analogo a quello previsto per le inumazioni ordinarie oggetto di concessione.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione o cessione d'uso secondo le modalità di cui al titolo III del presente Regolamento.

CAPO III – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Articolo 16 – Esumazione ordinaria

Salvo diverse disposizioni adottate dall'Autorità Sanitaria, le salme vengono riesumate a compiuta mineralizzazione dei cadaveri, e comunque dopo un decennio dall'inumazione.

Le ossa rinvenute devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle nell'ossario a pagamento o nelle tombe di famiglia. Le ossa raccolte conformemente a quanto sopra vengono depositate nell'ossario di cui al successivo art. 21.

Articolo 17 – Estumulazione ordinaria

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

I feretri estumulati devono essere inumati avendo praticato nella cassa metallica opportune forature al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione.

Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata superiore a venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato sino al termine minimo di cinque anni.

Le inumazioni dei feretri estumulati saranno effettuate in uno dei campi comuni ad inumazione, scelto sulla base dell'ordine previsto dalle relative planimetrie allegare al presente Regolamento.

Articolo 18 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Le salme possono essere esumate od estumulate prima dei termini ordinari per ordine dell'autorità giudiziaria, o, previa autorizzazione del Sindaco, al fine di essere trasportate in altre sepolture o per essere cremate.

Per le modalità ed i tempi di effettuazione delle operazioni di cui al comma precedente si fa espresso riferimento alle disposizioni del Decreto in materia.

CAPO IV – CREMAZIONE

Articolo 19 – Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo le previsioni di cui agli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, e se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti in maniera chiara ed inconfutabile la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta è necessaria la presentazione del nullaosta dell'autorità giudiziaria.

Articolo 20 – Urne cinerarie

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette del cinerario a pagamento, potranno essere collocate anche nelle tombe private ad inumazione, alle condizioni previste nel precedente art. 16.

CAPO V – OSSARIO, CINERARIO E FAMEDIO

Articolo 21 – Ossario

Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, secondo le caratteristiche previste dalla normativa di riferimento.

Oltre che nelle cellette dell'ossario a pagamento, le cassette ossario potranno essere collocate nelle tombe private ad inumazione, secondo quanto previsto al precedente art. 16.

Articolo 22 – Ossario e cinerario comuni

Nell'ossario comune sono collocate le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Nel cinerario comune sono collocate e conservate le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Le cellette per ossari e quelle per le urne cinerarie sono concesse secondo l'ordine indicato nell'apposita planimetria allegata al presente Regolamento.

Articolo 23 – Famedio

Nel famedio individuato sono collocate le salme di cittadini illustri o benemeriti, individuati con deliberazione del Consiglio Comunale, in assenza di diverse disposizioni del defunto, della sua famiglia o di ostacoli d'altra natura, decorsi almeno due anni dalla morte.

Nel famedio potranno essere ricavate delle cellette ossario ove collocare, nel rispetto delle disposizioni di tempo in tempo vigenti, le ossa dei cittadini illustri.

CAPO VI – POLIZIA DEI CIMITERI, SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

Articolo 24 - Riti funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 25 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe e relativi obblighi di cura

Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall'appendice di cui all'Allegato A al presente Regolamento.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino gli 80 cm o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia.

Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è fatto divieto di stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione o di utilizzare sistemi analoghi a tale scopo e di utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita di erbe infestanti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui all'Allegato A sopra richiamato.

Articolo 26 – Lapidi e monumenti di valenza storico - artistica

Il Comune si assume la cura e la manutenzione delle lapidi e dei monumenti di valenza storico - artistica di cui è proprietario, individuati in apposito elenco in sede di redazione e di periodico aggiornamento dell'inventario comunale.

Articolo 27 – Custodia e manutenzione dei cimiteri

La custodia, manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri spettano al Sindaco, il quale esercita le sue funzioni tramite l'autorità sanitaria ed il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali. I competenti Uffici comunali, in connessione ai specifici aspetti relativi alle attività di cui sopra, devono provvedere a:

- a) coordinare gli interventi di pulizia, sgombero neve, manutenzione e conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
- b) aprire e chiudere il cimitero in base agli orari eventualmente stabiliti dal Sindaco;
- c) tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto, nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario e nel cinerario comuni;
- d) coordinare gli addetti alle operazioni di inumazione, esumazione, estumulazione delle salme e a tutte le altre operazioni previste dal presente Regolamento;
- e) segnalare al Sindaco o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si presentassero;
- f) sorvegliare sulla corretta esecuzione dei progetti autorizzati;
- g) espletare tutte le altre mansioni ed adempimenti richiesti dalla normativa di tempo in tempo vigente e dal presente Regolamento e verificare che, in caso di appalto di alcuni servizi, tali compiti siano correttamente svolti dalla ditta terza cui è stato affidato l'appalto.

TITOLO III – AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA, TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

CAPO I – AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA

Articolo 28 – Diritto alla sepoltura

Nel cimitero comunale hanno diritto alla sepoltura:

- a) le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme delle persone residenti nel comune ma decedute fuori dal territorio comunale;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in tomba privata;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Decreto;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nel cimitero comunale di persone che siano morte fuori dal comune e residenti fuori da esso purché nati nel comune o ivi residenti al momento della nascita, oltre a religiosi e/o persone con particolari legami con la comunità.

CAPO II – INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE

Articolo 29 – Modalità di utilizzo delle aree destinate ad inumazioni in campo comune

Le inumazioni in campo comune sono effettuate secondo l'ordine e le disponibilità di spazi indicati nelle relative planimetrie allegate al presente Regolamento.

Completato il ciclo delle inumazioni, e ad avvenuta mineralizzazione, si procede con lo stesso ordine alle esumazioni e le fosse così liberate divengono utilizzabili per un altro turno di inumazione.

Articolo 30 – Recupero dei materiali dalle tombe ad inumazione in campo comune

Alla scadenza del periodo di mineralizzazione o quando si dia inizio al turno di rotazione, ma comunque non prima che sia trascorso un lasso di tempo di almeno 10 anni dal momento della sepoltura, le lapidi collocate sulle tombe ad inumazione in campo comune passano nella proprietà del Comune, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse entro un termine congruo.

CAPO III – CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE AD INUMAZIONE

Articolo 31 – Individuazione delle aree destinate a sepolture private ad inumazione

I campi destinati alle sepolture private ad inumazione in terra sono quelli contrassegnati con la relativa numerazione ed indicati nella planimetria allegata al Regolamento. **Per quanto attiene alle loro caratteristiche, si rinvia alle previsioni di cui all'Allegato A ed agli altri documenti tecnici altresì allegati al presente Regolamento.**

Articolo 32 - Sepolture private

Le aree di cui al precedente art. 31 possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati, di sepolture a sistema di tumulazione individuale e per famiglie.
Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al successivo art. 39.
Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

Articolo 33 - Durata delle concessioni

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del Decreto.
La durata massima è fissata in 50 anni per le sepolture private individuali o di famiglia, per le cellette cinerarie ed ossario.

Articolo 34 – Concessioni esistenti

Alla data di approvazione del presente Regolamento esistono varie tipologie concessione dell'uso delle aree destinate a sepoltura privata.

Nello specifico si tratta delle seguenti concessioni:

- a) risultanti da concessioni registrate sottoscritte fra il Comune e singoli concessionari ed aventi durata determinata (30 anni);**
- b) risultanti da adeguata documentazione (stipulata anche con enti diversi dal Comune) attestante un godimento perenne. (L'elenco dei titolari di tali documenti sarà predisposto dall'ufficio comunale incaricato sulla base dei dati ricavati dall'archivio comunale)**
- c) risultanti da consuetudine di godimento perenne, ma prive di documentazione**

Articolo 35 – Concessioni esistenti – Norma transitoria

Tenuto conto delle specificità esistenti in ciascuna frazione del Comune, ed al fine di rispettare nella misura massima possibile lo stato delle cose e degli accordi presi nel tempo, anche in via informale ed anche da parte di enti aventi la titolarità delle aree cimiteriali prima del Comune, per il periodo iniziale di vigenza del presente Regolamento, le durate delle concessioni di cui al precedente art. 34 sono nell'ordine fissate come di seguito:

- a) fino alla relativa scadenza naturale riportata nel contratto, per le concessioni risultanti da regolari contratti stipulati e registrati;**
- b) 99 anni decorrenti dalla data del documento a mani dei concessionari ed attestante il godimento perenne. Per i documenti relativi a concessionari delle frazioni di Torra,**

Tuenetto il termine di 99 anni decorre dall'entrata in proprietà delle relative aree cimiteriali da parte del Comune;

- c) per le concessioni cimiteriali risultanti da consuetudine di godimento perenne ma prive di documentazione, la durata della concessione sarà di anni 50 (cinquanta) decorrente dalla data di formalizzazione della concessione nei termini previsti al comma seguente.**

I concessionari di cui ai precedenti punti sub b) e c) sono tenuti a regolarizzare la loro posizione entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante la stipula di una concessione dell'area destinata a sepoltura privata da parte del Comune nelle forme di cui ai precedenti artt. 33 e 34.

Ai concessionari di cui al punto b) non verrà richiesto alcun corrispettivo, ma solo le spese di bollo e registro del contratto da sottoscrivere.

Ai concessionari sub c) verrà richiesto anche il pagamento della relativa tariffa di concessione, oltre alle spese di contratto.

Alle relative scadenze, le concessioni di cui al presente articolo ricadono nelle generiche previsioni di cui al precedente art. 33.

Le disposizioni del presente regolamento sono estese anche agli abitanti della frazione di Vion del Comune di Tres che secondo la consuetudine trovano sepoltura presso il Cimitero di Torra. Gli stessi saranno pertanto tenuti a regolarizzare i loro contratti di concessione cimiteriale come per gli abitanti della frazione di Torra.

Articolo 36 – Repertorio delle convenzioni in essere

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Comune provvederà a costituire un apposito repertorio relativo alle posizioni regolarizzate conformemente al disposto di cui all'articolo precedente ed a tutte le convenzioni in essere.

Articolo 37 - Modalità e criteri di concessione

La sepoltura privata individuale o di famiglia (con due posti salma), di cui al precedente art. 32, può concedersi solo, e nell'ordine di priorità sotto elencato, a:

- a) residenti nel Comune;
- b) nati nel Comune;
- c) persone che abbiano nel Comune, al momento della richiesta, rapporti di tipo tombale.

La concessione in uso delle sepolture è disposta con determinazione del funzionario comunale incaricato del servizio.

La concessione è assegnata solo in caso di decesso ed a condizione che il defunto non sia già concessionario di sepoltura privata.

L'assegnazione delle sepolture destinate a tombe di famiglia od individuali a pagamento, dei loculi e delle cellette in ossario avviene nei limiti della disponibilità delle relative aree cimiteriali a ciò destinate e secondo l'ordine delle stesse in base alle previsioni delle planimetrie allegate al presente Regolamento.

Alla determinazione del funzionario incaricato segue la stipula formale della concessione fra il Comune ed il richiedente.

Le spese relative alla stipula della concessione (es: bollo, registro, diritti) sono a totale carico del concessionario.

All'atto della stipula il concessionario dovrà esibire la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Tesoreria comunale della tariffa stabilita al momento della stessa stipula.

La concessione non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

La concessione non può essere fatta a persona che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 37 BIS ¹

“L’ufficio comunale preposto alla regolarizzazione delle situazioni cimiteriali esistenti individua la famiglia del “fondatore del sepolcro” che utilizza per consuetudine la tomba e, non essendo tenuto a conoscere tutte le persone componenti suddetta famiglia contatterà un referente.

I familiari del “fondatore del sepolcro” dovranno designare con atto scritto la persona che sarà l’unico titolare della concessione regolarizzata, ossia sarà in riferimento a quest’ultimo che andrà individuata la famiglia, così come definita dal successivo art. 38, che potrà essere sepolta dalla data di stipula della nuova concessione.

Il nominativo della persona di cui al punto precedente dovrà essere indicato entro il termine di 6 (sei) mesi dal momento in cui viene notificata, al referente di cui al primo comma, la specifica richiesta del comune; in caso contrario il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Colui che viene designato quale titolare della concessione della sepoltura privata dovrà dichiarare sotto la sua responsabilità che, oltre a coloro che lo hanno designato, non esistono altri familiari aventi diritto all’intestazione della stessa.

La persona a cui verrà intestata la concessione dovrà risiedere o essere nato, ovvero essere residente alla nascita, nel Comune. Si applicherà il principio della discendenza diretta come previsto dall’articolo 536 del codice civile.

Nel caso in cui la concessione venga dichiarata decaduta, in quanto non viene designato nel termine previsto al terzo comma il nominativo del nuovo titolare della sepoltura, il lotto rientra nella disponibilità dell’Amministrazione comunale, la quale decorsi 10 anni dall’ultima sepoltura potrà concedere il lotto ad altri richiedenti.

I resti mortali, ai sensi dell’art. 22 del regolamento, saranno collocati nell’ossario comune qualora non vengano richiesti dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

Al fine di garantire a più persone il diritto di sepoltura, previo accordo scritto tra privati, nel caso di un vecchio lotto con dimensioni irregolari rispetto a quelle previste dal presente regolamento per le tombe a due posti, in quanto particolarmente grande, è possibile prevedere una sorta di divisione della tomba, anche se non necessariamente fisica (ossia mantenendo la lapide in essere con le dimensioni del lotto originario), stipulando più atti di concessione nei quali viene individuata la relativa parte del lotto.

Relativamente ai cimiteri delle frazioni di Torra e Tuenetto, per regolarizzazione si intende la formalizzazione di una situazione di fatto con la stipula di un atto di concessione. Il concessionario è il “rappresentante del fondatore del sepolcro”, per cui la famiglia, così come definita nell’art. 38, che ha diritto di sepoltura è quella del fondatore del sepolcro. Si applicherà il principio della discendenza diretta. art. 536 del codice civile. La concessione viene stipulata con decorrenza retroattiva ed è disciplinata dal presente regolamento.”

Articolo 38 - Uso delle sepolture private

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e relativi coniugi, dai fratelli e dalle sorelle del concessionario, salvo diversa disposizione del concessionario all'atto della sottoscrizione della concessione. Per i fratelli e le sorelle del concessionario l'uso della sepoltura privata oggetto di concessione è subordinato all'assenso alla sepoltura da parte del concessionario.

In via eccezionale il Sindaco può autorizzare la richiesta di sepoltura nelle tombe di famiglia delle salme di persone diverse dal concessionario od appartenenti alla sua famiglia, a patto che tali

¹ Artico aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 21 dicembre 2004

persone siano state conviventi con gli aventi diritto o che abbiano acquisito nei confronti degli aventi diritto particolari benemerienze, dimostrate dagli stessi.

Il concessionario e in caso di sua incapacità di intendere e di volere, il primo successibile *ex lege*, esprime il consenso scritto all'accoglimento di tali eventuali ospiti nella tomba di famiglia.

Tale sepoltura è soggetta al pagamento di un importo pari alla tariffa di sepoltura.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Articolo 39 – Canone delle concessioni

La tariffa delle concessioni è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei costi sostenuti dal Comune per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione delle tombe di famiglia e cellette ossario e cinerarie.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento le tariffe relative alle varie tipologie di concessioni cimiteriali sono quelle indicate nell'Allegato B al presente Regolamento.

Articolo 40 – Manutenzione

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere la tomba in condizioni di decoro, di curare contestualmente la manutenzione della lapide e degli ornamenti ivi collocati

Articolo 41 – Subentro nella concessione

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata subentra nella concessione con il Comune il primo successibile *ex art.* 536 del codice civile^[2], salvo diversa volontà testamentaria.

Nel caso di concorso tra più persone successibili, le stesse devono designare mediante atto scritto ed entro un anno dalla morte del concessionario, una di loro quale unico successore nella concessione.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Servizio comunale competente esclusivamente nei confronti del successibile come sopra indicato, che assume la qualità di concessionario e continua nella concessione originariamente stipulata.

Nel caso di mancata nomina entro un anno dal decesso del concessionario ovvero in caso di mancanza di successibili e decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

Articolo 42 – Revoca della concessione

Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del Decreto, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata mediante provvedimento del Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

² **Articolo 536 codice civile - Legittimari.**

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.

A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Articolo 43 – Decadenza dalla concessione

La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata con provvedimento del Sindaco nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di inequivocabile abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione nei termini di cui all'articolo 41 o vi sia l'estinzione della famiglia;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e dal presente Regolamento.

Articolo 44 – Procedura per la dichiarazione di decadenza e per la revoca

Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'albo comunale e comunicazione scritta personale, la proposta di decadenza o di revoca della concessione con indicazione delle relative motivazioni.

Ai concessionari è riconosciuto un termine di 30 giorni per proporre le proprie controdeduzioni.

Successivamente allo scadere di tale termine il Sindaco adotta la decisione definitiva, sentito il parere degli Uffici comunali competenti.

Articolo 45 – Scadenze della concessione

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ove non rinnovate.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, è pubblicato all'albo comunale l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno solare. L'avviso di scadenza è inoltre comunicato anche ai diretti interessati mediante formale comunicazione scritta.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture private e comunque entro un mese da tale scadenza, gli interessati che non intendano rinnovare la concessione possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Ove ciò non si verifichi il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti mortali, ossa o ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 46 – Rinnovo della concessione

Entro il termine di sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, i concessionari potranno presentare domanda di rinnovo della concessione.

Il rinnovo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, previo pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo.

CAPO IV – CONCESSIONE DI OSSARI E CINERARI

Articolo 47 – Concessione di ossari e cinerari

Le cellette per ossari possono essere concesse ai richiedenti solo in caso di esumazione ordinaria per rotazione.

Le cellette per ossari adiacenti, a due a due oppure in gruppi di quattro, possono essere concesse a coniugi o a parenti di primo e secondo grado, a condizione che siano destinate a defunti da almeno dieci anni, in caso di inumazione.

La concessione degli ossari e cinerari è sottoposta alle medesime regole del presente Regolamento relative alle concessioni di sepolture private ad inumazione, ove applicabili.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 48 – Registri cimiteriali

Il Servizio comunale competente iscrive su apposito registro vidimato dal Sindaco e conservato presso l'archivio comunale:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, la data, l'ora ed il luogo dell'inumazione;
- b) le generalità, come sopra intese, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- c) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, ossa o di cenere;
- d) le annotazioni in ordine a casi infetti o relative a portatori di radioattività;
- e) tutte le altre annotazioni previste dalle norme in materia di tempo in tempo vigenti.

Articolo 49 - Scadenziario delle concessioni

Presso il Servizio comunale competente è tenuto uno scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il servizio comunale competente predispose annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza, ai fini di quanto stabilito al precedente art. 45.

CAPO II – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione del regolamento stesso.

Articolo 51 – Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie ecc.) o l'autorizzazione all'apposizione di croci, lapidi, busti ecc. od alla costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o l'eventuale soggetto gestore.

Articolo 52 – Rimesse di carri funebri

Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico – sanitari previsti dall'articolo 21 del Decreto.

Articolo 53 – Atti e cautele per i gestori dei cimiteri comunali diversi dal Comune

Gli affidatari della gestione di uno o più cimiteri, sono titolari del servizio per la durata dell'affidamento e svolgono i compiti attribuiti al gestore dal presente Regolamento, ad esclusione delle pubbliche funzioni che permangono in capo al Comune.

Nel contratto di servizio, saranno definiti gli standard di erogazione ordinaria del servizio, i criteri di misurazione e verifica nel tempo, le sanzioni per gli inadempimenti, gli eventuali ulteriori compiti del soggetto gestore.

Articolo 54 - Sanzioni

Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco o dei Funzionari comunali competenti sarà punito con una sanzione amministrativa da € 25,00 a €500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, oltre alla messa in pristino.

I lavori in difformità dall'autorizzazione saranno sanzionati con sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, oltre all'adeguamento al provvedimento autorizzato.

Articolo 55 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme in materia di polizia mortuaria e di igiene e sanità di tempo in tempo vigenti.

Articolo 56 – Norma transitoria

Ai censiti che nel periodo 1995-2003 hanno avuto un defunto tra i familiari e congiunti è data la possibilità di ottenere in concessione una tomba di famiglia.

Le relative domande dovranno essere presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'accoglimento delle domande sarà effettuato seguendo l'ordine temporale dei familiari deceduti, previo accertamento e verifica del rispetto delle norme generali del presente regolamento.

Le eventuali spese di riesumazione della salma e spostamento della tomba saranno a totale carico dei richiedenti la concessione

ALLEGATO A
al Regolamento per i Servizi Cimiteriali del Comune di Taio approvato con deliberazione n.
35 del Consiglio Comunale del .19 settembre 2003 .

EDILIZIA CIMITERIALE E CARATTERISTICHE DELLE SEPOLTURE

NORME GENERALI

Articolo 1– Fosse per inumazione

Le fosse per inumazione di salme di persone di età superiore a 10 anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2 dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

Le fosse per inumazione di salme di bambini di età inferiore a 10 anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50, ferme restando le altre dimensioni e distanze di cui al comma precedente.

I vialetti esistenti fra le singole fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, a norma dell'articolo 72, secondo comma del Decreto.

Articolo 2– Cippi e lapidi

Ogni fossa nei campi ad inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo apposto a cura del Comune. Successivamente all'inumazione deve essere contraddistinta da un cippo di pietra, o lapide, riportante una targhetta con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, a norma dell'art. 70 del Decreto.

I parenti del defunto, previo pagamento della relativa tassa, potranno chiedere ed ottenere la concessione di installare sulla fossa, a loro spese, una lapide avente le seguenti caratteristiche:

- altezza massima dal livello del terreno: 120 cm;
- larghezza massima: 60 cm (per le tombe ad una salma) e 2,10 cm (per le tombe a due salme)
- dimensioni massime del recinto a terra: 160 cm di lunghezza, 80 cm di larghezza, per tombe singole e 2,10 per due posti salma ,10 cm. di altezza e 10 cm di spessore.
- Per la parte vecchia dei cimiteri le dimensioni dovranno uniformarsi alle lapidi esistenti ,garantendo una fascia di rispetto di 50 cm fra le lapidi

E' vietata la posa di pietre tombali a terra.

Articolo 3 – Ossari e cinerari ed urne cinerarie

Le lapidi di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali sono fornite gratuitamente dal Comune e sulle stesse il concessionario potrà far apporre solamente l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, oltre alla sua fotografia.

E' fatto divieto di collocare vasi ed altri oggetti ingombranti nel corridoio alla base degli ossari e dei cinerari.

Sulle lastre è permessa l'applicazione di porta fiori di marmo, bronzo o altro metallo, esclusi il ferro e la ghisa, secondo caratteri di uniformità. Gli stessi devono essere ancorati alle lastre in modo da evitarne la caduta.

Sugli ossari e sulle nicchie cinerarie i portafiori hanno una sporgenza massima dalla lastra di cm. 8; l'eventuale fotoceramica deve avere caratteri di uniformità.

Le urne cinerarie devono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.

Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm. 30 ed altezza cm. 30.

Articolo 4 – Fiori e lumi

Nei monumenti funerari in genere è permessa la collocazione di fiori e arbusti di limitata dimensione purché essi si mantengano negli spazi dati in concessione e non impediscano o rendano disagiata il passaggio.

Sugli ossari e sulle nicchie cinerarie è fatto divieto di applicare porta lumi per illuminazione a cera o ad olio, laddove i sistemi in atto possano causare l'imbrattamento delle lapidi di chiusura sottostanti.

Sulle sepolture in campo comune è permessa la coltivazione dei fiori o di arbusti ad essenza nana all'interno della cordonata delimitante l'area.

Articolo 5 – Interspazi fra monumenti funerari

È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo gli interspazi tra monumenti funerari o le sepolture in genere.

Articolo 6 – Tempi di collocazione dei segni funebri in campo comune e loro caratteristiche

La posa in opera del cippo, del copritomba e/o della lapide in campo comune non deve avvenire prima del sesto mese dal giorno dell'inumazione. Essa è a carico dei familiari interessati, che potranno provvedere per il tramite di imprese a ciò autorizzate.

L'esatta posizione del collocamento viene indicata da personale competente del gestore del cimitero, ove esistente o del personale a ciò destinato dal Comune.

Sulla fossa nei primi sei mesi dopo il decesso, qualora non sia già previsto a carico del gestore del cimitero, è permesso collocare la sola numerazione identificativa, nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, anche su targa o elemento provvisorio di ridotte dimensioni.

Nei campi comuni, fatto salvo il criterio dell'allineamento del copritomba, trovano applicazione le seguenti previsioni:

le dimensioni di copritomba e/o lapidi su campi comuni sono quelle indicate al precedente art del presente Allegato A;

i copritomba e le lapidi devono rispondere a criteri di massima semplicità e decoro;

è consentita l'applicazione di fotoceramica con l'effigie dei defunti e delle iscrizioni rituali.

L'eventuale indicazione del fornitore del copritomba/lapide deve essere di dimensioni molto contenute.

Articolo 7 – Tipologie di marmi

È concesso collocare nei cimiteri pietre e marmi con caratteristiche di durabilità riconosciute.

AREE DESTINATE A SEPOLTURA PRIVATA DATE IN CONCESSIONE

Articolo 8 – Ufficio Tecnico comunale

I progetti per la costruzione, la modificazione o il restauro delle tombe di famiglia devono essere sottoposti al parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, che sentirà se dal caso il medico responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, ai sensi dell'art.94 del Decreto.

I progetti devono avere caratteristiche artistiche adeguate alla dignità ed al prestigio del luogo.

Articolo 9 – Progetti

I progetti per la costruzione di edicole, cripte, campetti, tombe a terra, o più in generale per l'erezione di qualsiasi monumento funerario in area avuta in concessione nel cimitero, devono essere presentati entro 6 mesi dalla data della concessione stessa e realizzati entro un anno dalla morte del defunto.

Le domande per la costruzione, la modificazione e il restauro di qualsiasi monumento funerario devono essere firmate dal concessionario o da chi è subentrato nella concessione, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e dei materiali che vi verranno impiegati.

I prospetti di progetto devono essere redatti in pianta, sezione e prospetti secondo le seguenti specifiche tecniche:

per la costruzione di edicole, cripte, campetti e tombe a terra, in scala 1:25;

per l'erezione di altri monumenti funerari e lapidi, in scala 1:10;

con particolari decorativi e costruttivi necessari ad evidenziare l'opera in ogni suo elemento.

Per i disegni di progetto di cui alla lettera a) si richiedono le firme del concessionario, del progettista, degli artisti che collaborano alla realizzazione dell'opera e, anche successivamente, del direttore dei lavori e del rappresentante della ditta costruttrice.

Per i disegni di progetto di cui alla lettera b) è sufficiente la firma del committente e del legale rappresentante della ditta costruttrice.

Articolo 10 – Esecuzione delle opere

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, dall'atto di concessione e dalle norme in materia:

approva il progetto per la costruzione, la modificazione o il restauro dei monumenti funerari di ogni genere;

autorizza l'introduzione nei cimiteri dei materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle opere;

fissa il termine entro il quale i lavori progettati dovranno essere ultimati.

Articolo 11 – Costruzione di monumenti funerari in genere

Lo spazio per la costruzione dei monumenti funerari su area avuta in concessione dovrà essere recintato, secondo le prescrizioni del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Nella costruzione di monumenti funerari per i quali è previsto il sistema di tumulazione si applicano le previsioni di cui all'art. 76 del Decreto.

Le costruzioni in cemento armato sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge, che ne regolano la corretta esecuzione. Si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche.

Articolo 12 – Esecuzione d'ufficio

Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, il Comune procede all'esecuzione d'ufficio delle stesse, con spese a totale loro carico.

Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, il Comune procede in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di mora.

Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

Articolo 13 – Cessazione delle concessioni

I segni funebri posti sui monumenti funerari non possono essere asportati per l'intera durata della concessione, fatti salvi interventi manutentivi autorizzati.

Allo scadere della concessione cimiteriale o in caso di revoca o decadenza dalla stessa, tutto ciò che costituisce il monumento funerario resta nella disponibilità del cimitero e quindi del Comune, fatta salva la possibilità di recupero dei materiali da parte degli interessati entro un mese dalla scadenza, revoca o decadenza.

Articolo 14 – Destinazione dei monumenti funerari in concessione

I monumenti funerari riconosciuti di valore artistico precedentemente concessi o per i quali è stata pronunciata la revoca o la decadenza e per i quali gli interessati non abbiano manifestato la richiesta di recuperare i monumenti funerari e quanto collegato agli stessi, vengono conservati dal Comune e possono essere dati nuovamente in concessione.

Il Consiglio Comunale stabilisce i criteri generali, le modalità ed i corrispettivi di concessione del manufatto di interesse artistico in relazione anche agli oneri gravanti sul nuovo concessionario per le opere di restauro ed all'interesse pubblico alla conservazione dell'originaria concezione artistica della sepoltura.

ALLEGATO B
al Regolamento per i Servizi Cimiteriali del Comune di Taio approvato con deliberazione n.
35 del Consiglio Comunale del 19 settembre 2003

TARIFFE DI CONCESSIONE

Le tariffe di concessione di cui all'art. 39 del Regolamento sono fissate nei termini di seguito riportati e si riferiscono a concessioni aventi durata cinquantennale o ad altri servizi forniti dal Comune.

- | | | |
|----|---|---------------------------|
| a) | Tombe di famiglia a un posto salma (m ² 3.20 circa)(1,30X2,50): | €515,00 |
| b) | Tombe di famiglia a due posti salma (m ² 6.50 circa): (2,60X2,250) | €930.00 |
| c) | Tombe di misure anomale: | €155,00 al m ² |
| d) | Cellette cinerarie e ossario: | €130,00 |
| e) | Trasporto resti nelle cellette e sigillazione delle stesse: | €51.00 |